



Collegio dei Revisori dei Conti

PARERE ESPRESSO DAL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI DEL 01/06/2016

**OGGETTO: Proposta al Consiglio, Deliberazione di G.C. n. 307 del 29/04/2016
“Modifiche al Testo Coordinato del Regolamento IUC – Sezione TARI”.**

L'anno duemilasedici, il giorno 01 del mese di giugno, alle ore 10:30, presso i locali siti al 3° piano di Palazzo S. Giacomo, si è riunito il Collegio dei Revisori così composto e presente:

dr. Nicola GIULIANO	Presidente
dr. Giuseppe CRISCUOLO	Componente
dr. Giuseppe RIELLO	Componente

per esprimere il proprio parere sulla Deliberazione di G.C., di cui all'oggetto.

Il Collegio dei Revisori;

- visto il parere di Regolarità tecnica, espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 in termini di “favorevole”;
- visto il parere di Regolarità contabile, espresso ai sensi dell'art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, come sostituito dall'art. 3, comma 2, del D.L. 174 del 10 ottobre 2012, in termini di “favorevole”;
- lette le osservazioni del Segretario generale;

si accinge ad esprimere il proprio parere che viene qui di seguito riportato.

Preliminarmente il Collegio si limita a prendere in considerazione le modifiche al Testo coordinato del Regolamento che disciplina la IUC – Sezione TARI.

Considerato che, l'art. 243 bis del D.Lgs. n. 267/2000, prevede che gli Enti che hanno aderito alla procedura di Riequilibrio Economico-Finanziario Pluriennale, al fine di assicurare il prefissato graduale riequilibrio finanziario, per tutto il periodo di durata del Piano, l'Ente:

“può deliberare le aliquote o tariffe dei tributi locali nella misura massima consentita, anche in deroga ad eventuali limitazioni disposte dalla legislazione vigente”.

- il comma 639, della Legge 174/2013, secondo cui il gettito TARI deve assicurare “la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di raccolta e smaltimento rifiuti;

- il comma 679 stabilisce che “ il Comune, con Regolamento di cui all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97, può prevedere riduzioni ed esenzioni nei seguenti casi:

a) abitazioni con unico occupante;



Collegio dei Revisori dei Conti

- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- e) fabbricati rurali ad uso abitativo.

TUTTO CIO' RICHIAMATO ED ESAMINATO

al fine di una semplificazione del procedimento amministrativo e soprattutto al fine di non determinare ingiuste disparità di trattamento tra le varie categorie dei soggetti passivi, la Giunta comunale propone una serie di modifiche al Regolamento così come riportate nella proposta.

TUTTO CIO' PREMESSO

e, con particolare riferimento al quadro normativo interessato, il Collegio dei Revisori esprime parere “favorevole” alla proposta al Consiglio di “ Modifiche al Testo Coordinato del Regolamento IUC – Sezione TARI”.

Si raccomanda che la presente Deliberazione, una volta approvata venga trasmessa entro i termini di legge al MEF.

Napoli, li 01/06/2016

IL COLLEGIO DEI REVISORI



